



Regolamento deforestazione zero (EUDR)

3/12/2024

Indice dei contenuti



-  Principali elementi del regolamento
-  Tempistiche di applicazione e aspetti attuativi
-  Impatti sulla produzione di biocarburanti

Regolamento UE 1115/2023 (EUDR): inquadramento



Obiettivo: arginare la deforestazione e il degrado forestale e ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.

Cosa prevede: disciplina l'immissione, la messa a disposizione sul mercato Ue e l'esportazione dall'Ue, di materie prime e prodotti interessati (elencati in Allegato I al Regolamento) associati alla deforestazione e al degrado forestale. In particolare, per tali beni è previsto il divieto di immissione sul mercato o l'esportazione a meno che non soddisfino tutte le **seguenti condizioni:**

- siano a **deforestazione zero**,
- siano stati prodotti **nel rispetto della legislazione in materia** del Paese di produzione e
- siano oggetto di una **dichiarazione di dovuta diligenza** da parte dell'operatore che li immette o li esporta.

Entrata in vigore: 29/06/2023,

Applicazione dal 30/12/2024 (in discussione una proroga di 12 mesi).

Esclusi i prodotti interessati dell'Allegato I la cui produzione è avvenuta **prima del 29 giugno 2023.**

Regolamento UE 1115/2023 (EUDR): Campo di applicazione



Si applica alle «**materie prime interessate**»: **palma da olio, soia, legno, bovini, cacao, caffè, gomma** e ai «**prodotti interessati**» che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando tali materie prime (elenco nell'Allegato I dell'EUDR)

Per incoraggiare l'impiego di materie prime e prodotti riciclati, il regolamento **non si applica** alle merci prodotte interamente a partire da un materiale che è **alla fine del ciclo di vita** e che **altrimenti sarebbe stato smaltito come rifiuto (MPS?)**

Al contrario, il regolamento si applica:

- ai **sottoprodotti** dei processi manifatturieri **nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti**
- ai **prodotti di scarto indicati come rientranti** nell'ambito di applicazione nell'Allegato I del Regolamento (ad esempio prodotti di cui al codice SA 1802: gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao).

In questa direzione il **documento di orientamento** della Commissione riporta un **chiarimento** secondo cui il Regolamento **si applica anche ai residui solidi del processo di estrazione dell'olio di palma** (quali **fasci di frutta vuoti e gusci di palmisti**) essendo reputati come sottoprodotti ed essendo classificati con il codice SA 2306 60 dell'allegato I dell'EUDR.



FOCUS su campo di applicazione: POME

Chiarimento richiesto dall'industria alla Commissione europea sul **Palm Oil Mill Effluent (POME) OIL**:

- Il **POME OIL** prodotto dalla lavorazione del POME - rifiuto del processo di produzione dell'olio di palma – viene utilizzato per la produzione di biocarburanti avanzati così come gli altri residui/rifiuti di cui all'Allegato IX, Parte A, della Direttiva RED.
- Il POME OIL **essendo ottenuto da un processo di recupero di un rifiuto** dovrebbe essere escluso dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1115, in forza di quanto previsto nell'Allegato I e nel Recital 40 dello stesso Regolamento (UE).

Le FAQ della Commissione aggiornate a ottobre 2024 forniscono un chiarimento di carattere generale sui prodotti di **seconda mano** immessi sul mercato dell'UE e **confermando che gli stessi non sono soggetti agli obblighi EUDR** qualora abbiano completato il loro ciclo di vita e verrebbero altrimenti smaltiti come rifiuti.

Il chiarimento si può applicare anche al caso del POME ma, non è specifico su tale materiale, **lasciando quindi aperti diversi dubbi, sollevati anche dai certificatori**: es. classificazione del POME come rifiuto, considerate anche le difformità di classificazione da parte degli SM.

Potrebbe arrivare un chiarimento europeo o delle autorità nazionali su questo punto.



Destinatari degli obblighi

Per dimostrare la conformità al Regolamento, si applica **l'obbligo di due diligence** prima di immettere sul mercato i prodotti interessati o di esportarli. Ciò include la **dichiarazione di dovuta diligenza (DDS)** attestante che **il rischio riscontrato è nullo o trascurabile** che deve essere messa a disposizione dell'AC attraverso un **sistema di informazione istituito dalla Commissione** e i cui dati sono pubblicati in forma anonima.

Chi deve fare la due diligence e presentare la dichiarazione? *chiunque **immetta sul mercato** un prodotto interessato ... per la **distribuzione** a consumatori commerciali o non commerciali, ai fini della trasformazione, oppure per uso nella propria attività, esclusi i prodotti destinati al consumo privato.*

Un **operatore a valle**, per la propria DDS può far riferimento alla due diligence dell'operatore a monte, ma mantiene la responsabilità. Un **operatore a valle PMI** non è obbligato a presentare la DDS se il prodotto interessato è già coperto, ma deve fornire su richiesta il numero di riferimento della dichiarazione esistente.

Destinatari degli obblighi di dovuta diligenza sono anche i **commercianti non PMI** che si possono avvalere della due diligence già esistente nella supply chain per la propria DDS, ma mantengono la responsabilità.

I **commercianti PMI** non devono effettuare la due diligence ma devono raccogliere e conservare determinate informazioni che garantiscono la tracciabilità – fornendole su richiesta alle AC - tra cui i **numeri di riferimento** delle dichiarazioni dei prodotti interessati messi a disposizione sul mercato.

Classificazione dei Paesi e procedura di due diligence semplificata



Il Regolamento EUDR stabilisce un sistema di valutazione comparativa da parte della Commissione della categoria di rischio dei paesi a tre livelli: paesi «**ad alto rischio**» con rischio di deforestazione elevato; paesi «**a basso rischio**» dove vi sono sufficienti garanzie dell'eccezionalità dei rischi di deforestazione, paesi a «**rischio standard**» negli altri casi.

Attualmente tutti paesi sono su un livello di rischio standard.

L'elenco dei paesi, o parti di essi, a basso o ad alto rischio **sarà pubblicato dalla Commissione** non oltre il 30 dicembre 2024 (posticipo al 30 giugno 2025 in approvazione).

Nel caso in cui tutte le materie prime interessate e tutti i prodotti interessati siano stati prodotti in paesi **classificati a basso rischio**, si applica una **procedura di dovuta diligenza semplificata** → richieste solo le informazioni sui paesi o regioni di origine/produzione, senza valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio. Tale esenzione si applica solo se: (i) è stata valutata la complessità della pertinente catena di approvvigionamento e (ii) è stata appurata l'assenza del rischio di elusione del Regolamento.

Per i prodotti interessati provenienti da paesi **ad alto rischio**, sono **previsti controlli rafforzati** da parte delle autorità competenti.



Valutazione del rischio

La valutazione del rischio da parte dell'operatore deve essere effettuata **sulla base delle informazioni e dei documenti raccolti**, al fine di stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato o esportati siano non conformi. La valutazione va effettuata **per ciascuna fonte o geolocalizzazione** nel caso in cui i prodotti siano fabbricati con materie prime derivate da varie fonti o geolocalizzazioni.

Il livello di rischio può essere valutato soltanto **caso per caso**, in quanto dipende da una serie di fattori tra cui ad esempio:

- **livello di rischio dei Paesi dov'è avvenuta la produzione** del prodotto: il livello di rischio assegnato al paese, tasso di copertura forestale e diffusione del degrado forestale, presenza di popoli indigeni e loro segnalazioni
- **rischi specifici del prodotto**: legati alle modalità di produzione dei vari prodotti interessati ad esempio alcuni prodotti contengono materie prime prodotte in centinaia di geolocalizzazioni distinte, oppure sono sottoposti a processi chimici o fisici sostanziali durante la fabbricazione.
- **complessità della catena del valore**
- eventuale **coinvolgimento** di aziende nella catena di approvvigionamento **in pratiche connesse all'illegalità**, alla deforestazione o al degrado forestale
- produzione avvenuta in **conformità alla legislazione applicabile nel Paese di provenienza** e documentazione con dati immediatamente verificabili

Modifiche al regolamento EUDR



Slittamento dell'applicazione degli obblighi

Il 2/10/2024 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento EUDR in relazione ai termini per la sua applicazione con cui si **rinvia di 12 mesi** la data di applicazione prevista al 30 dicembre 2024.

La proposta è ancora in fase di approvazione:

- 16 ottobre 2024 **approvato dal Consiglio UE**
- 14 novembre 2024 **approvato dal Parlamento europeo.**

Si apre ora il negoziato interistituzionale, cd *trilogo*, per raggiungere un accordo complessivo sul testo.

Affinché il rinvio di un anno sia effettivo, necessario un accordo in tempi utili per la conclusione della procedura legislativa d'urgenza (approvazione da parte di Parlamento e Consiglio e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

In tal caso, gli obblighi derivanti dal regolamento saranno vincolanti a decorrere dal:

- **30 dicembre 2025** per le medie e grandi imprese
- **30 giugno 2026** per microimprese e piccole imprese
- **AGGIORNAMENTO:** accordo politico tra Parlamento e Consiglio UE raggiunto il 03.12.2024 con rinvio al 30/12/2025 della data di applicazione del Regolamento. Entro il 30/06/2025 la Commissione dovrà procedere alla classificazione del rischio di deforestazione (basso/medio/alto) mediante atto esecutivo (implementing regulation) (cd. 'benchmarking')

Modifiche al regolamento EUDR



Ulteriori aspetti

Il Parlamento europeo ha previsto l'introduzione di un ulteriore livello di rischio con la nuova categoria di **paesi "no-risk"**: paesi interessati da uno sviluppo dell'area forestale stabile o aumentato rispetto al 1990; che hanno firmato l'Accordo di Parigi e attuano rigorosamente le norme sulla prevenzione della deforestazione e conservazione delle foreste.

L'obiettivo è rendere gli **obblighi proporzionati** sia per le autorità che per le imprese e semplificare gli adempimenti di comunicazione, **laddove il rischio sia trascurabile o inesistente**.

Nel caso di categoria *no risk* si applicherebbero **obblighi di due diligence semplificati e informazioni semplificate**.

Questa proposta sarà oggetto dei prossimi negoziati con il Consiglio

Il Parlamento ha inoltre inserito nei considerando la necessità che la Commissione prioritizzi, nel periodo precedente alla data di applicazione, **l'ottimizzazione della piattaforma per lo scambio di informazioni** e la **pubblicazione della classificazione dei rischi** rendendoli disponibili e pienamente funzionanti **almeno sei mesi prima della data di applicazione**.

→ **Un sistema non pienamente operativo può compromettere l'applicazione del Regolamento**

AGGIORNAMENTO: in sede di trilogò, il Parlamento ha ritirato tutti gli emendamenti relativi all'introduzione della categoria di paesi e regioni "no-risk" e la Commissione si è impegnata a lavorare verso un'ulteriore semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi del Regolamento nell'ambito della revisione del 2028.

Next steps: l'accordo politico dovrà essere formalmente ratificato dal Consiglio UE (timeline tbc) e dal Parlamento Europeo (voto previsto durante la sessione plenaria del 16-19 dicembre). A seguire, il Regolamento sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore nei termini previsti.

Aspetti attuativi: livello europeo



La Commissione ha pubblicato:

- un **documento di FAQ** sull'implementazione del Regolamento (ultimo aggiornamento 10/2024) suddivise in macrocategorie tra cui: tracciabilità, campo di applicazione, destinatari degli obblighi, definizioni, due diligence, benchmarking, etc.
- un **documento di orientamento** il 13/11/2024 (Comunicazione C/2024/6789) sull'implementazione degli obblighi previsti dal regolamento EUDR, con chiarimenti in particolare sui seguenti aspetti: definizioni: immissione sul mercato, esportazione, operatore; tempistiche di implementazione; dovuta diligenza e definizione di rischio trascurabile; gamma di prodotti interessati; ruolo delle certificazioni e sistemi di verifica etc.

In ottica di semplificazione e riduzione di oneri burocratici, **la Commissione potrebbe pubblicare una nuova versione aggiornata delle linee guida e delle FAQ** sul Reg. Deforestazione entro fine 2024 dove speriamo sarà incluso il riscontro sul POME.

Nelle FAQ la Commissione ha annunciato che **il sistema informativo** sarà lanciato da **metà dicembre 2024**. Dal **6 novembre è stata avviata una fase di test** ed è possibile per gli operatori, commercianti e loro rappresentanti iniziare a [registrarsi](#) per familiarizzare con lo strumento.

Aspetti attuativi: livello nazionale



A livello nazionale, è in corso di approvazione il Disegno di legge di delegazione europea 2024, che prevede tra l'altro la delega al Governo di adottare, **entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento EUDR.**

Di seguito i principali aspetti contemplati:

- **Individuazione dell'Autorità competente** e adeguamenti organizzativi: l'AC è il MASAF che si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei Carabinieri e, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza.
- **Definizione dei controlli da svolgere** in fase di importazione e di esportazione e le modalità di cooperazione con le autorità doganali
- **Definizione di servizi di assistenza tecnica** agli operatori e modalità di affidamento di tali servizi
- **Sanzioni**
- **Misure correttive da imporre** agli operatori nel caso di non conformità

Il DdL è **in esame in prima lettura** presso la Commissione politiche UE del Senato. Termine presentazione emendamenti: giovedì 5 dicembre. Successivamente è previsto il voto in Aula del Senato e poi passa alla Camera.

Impatti sulla produzione di biocarburanti



- Le bioraffinerie che importano in UE gli oli elencati in Allegato 1 (es. olio di soia, olio di palma, PFAD - etc) si inquadrano come operatori e **dovranno istituire e mantenere un sistema di due diligence e trasmettere la dichiarazione di due diligence** tramite il **Sistema informativo** per ogni prodotto pertinente.
- Complessità delle **informazioni richieste da raccogliere**. Fondamentale, è **ottenere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui è stata prodotta la merce** e fornire le informazioni pertinenti incluse le coordinate di geolocalizzazione.
- Se l'importazione avviene **da Paesi non a basso rischio**, le bioraffinerie dovranno **effettuare la valutazione del rischio**, sulla base dei propri sistemi di due diligence e dimostrare come le informazioni raccolte sono state verificate e come è stato determinato il rischio.
- Se il rischio non è nullo o trascurabile, dovranno **adottare misure di mitigazione** adeguate che **devono essere documentate**.
- Per la due diligence ci si può avvalere del **supporto di un ente di certificazione** ma **il controllo e la responsabilità restano in capo all'operatore**.

Previsto un **riesame entro il 30 giugno 2025** con una valutazione di impatto della Commissione e possibile proposta legislativa che include anche una valutazione dell'opportunità di ampliare l'elenco dei prodotti interessati in Allegato I con particolare riferimento alla **potenziale inclusione dei biocarburanti** (SA 382600).



GRAZIE